

Richiamati l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001

IL DIRIGENTE

Richiamata la vigente disciplina statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti e precisamente il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e le relative competenze spettanti alla Provincia ai sensi dell'art. 6 della LR n. 25/98 e s.m.i., nonché il DPGR n. 14/R del 25.02.04;

Premesso che:

- La Società Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A., C.F. n°02498091202, avente sede legale in Via Piemonte 12, Comune di Zola Predosa (BO), è stata autorizzata con Determinazione Dirigenziale n°8765 del 28/10/2005 a gestire un centro di stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani, pericolosi e non, provenienti dalle operazioni di raccolta differenziata e di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo presso l'impianto di Località Boceda, Comune di Mulazzo, ex art. 27 e 28 D.Lgs. 22/97;
- con Determinazione Dirigenziale n°8544 del 27.01.2006 è stata modificata ed integrata la suddetta autorizzazione con l'aumento dei quantitativi di rifiuti trattabili e l'inserimento dell'operazione di messa in riserva R13 dell'Allegato C per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (CER 180103* e 180202*);
- con successiva Determinazione Dirigenziale n°8718 del 05.09.2007 sono state incrementate le quantità di rifiuti urbani stoccabili e movimentabili nell'impianto;
- con Determinazione Dirigenziale n°8719 del 08.11.08 sono state integrate le tipologie di rifiuti trattabili;

Preso atto che con nota del 14.12.09 - acquisita al ns. prot. n°35440 - la Società AIMERI AMBIENTE S.r.l., C.F. 00991830084, con sede legale in Strada 4, Palazzo Q6 - 20089 Milanofiori - Rozzano (MI), ha presentato richiesta di volturare a proprio favore l'autorizzazione rilasciata a MANUTENCOOP Servizi Ambientali S.p.A. all'esercizio dell'impianto di stoccaggio sito in loc. Boceda, di cui alla DD/8765/05 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'atto di compravendita redatto dal Notaio Paola Casali di Milano, stipulato in data 30.09.09, Rep. n. 11723 e Racc. n. 4285, tra le Società MANUTENCOOP Servizi Ambientali S.p.A. (cedente) e AIMERI AMBIENTE S.r.l. (cessionario), avente effetto dal 14.12.09;

Preso atto che il predetto atto di compravendita è stato depositato presso il Registro Imprese di Milano in data 08.10.2009;

Vista la documentazione allegata all'istanza di voltura comprovante il possesso dei requisiti soggettivi del legale rappresentante della società AIMERI AMBIENTE S.r.l., sig. Roggero Giovanni;

Vista la dichiarazione del legale rappresentante della società AIMERI AMBIENTE S.r.l., allegata all'istanza di volturazione, di non intervenute modifiche all'impianto, né per quanto riguarda gli aspetti progettuali né per gli aspetti gestionali e che, pertanto, in seguito all'acquisizione dell'azienda Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A. nulla è variato rispetto all'attività autorizzata con i provvedimenti passati;

Vista ed acquisita agli atti la Polizza Fideiussoria n. 7161102622365 stipulata da AIMERI AMBIENTE S.r.l. con Milano Assicurazione, Agenzia di Vercelli, a favore della Provincia di Massa Carrara dell'importo di € 37.750,00 (euro trentasettemilasettecentocinquanta/00) con validità fino a due anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata con DD8765/05, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata e a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;

Ritenuto di dover procedere alla voltura dell'autorizzazione rilasciata alla società MANUTENCOOP Servizi Ambientali S.p.A. con Determinazione Dirigenziale n°8765 del 28/10/2005 successivamente modificata ed integrata con DD/8544/06, DD/8718/07 e DD/8719/08;

DETERMINA

- di volturare, a far data dal 14 dicembre 2009, a favore della società AIMERI AMBIENTE S.r.l., C.F. 00991830084, con sede legale in Strada 4, Palazzo Q6 - 20089 Milanofiori - Rozzano (MI), l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani, pericolosi e non, e di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo presso l'impianto di Località Boceda, Comune di Mulazzo, già rilasciata alla società MANUTENCOOP Servizi Ambientali S.p.A., di cui alla Determinazione Dirigenziale n°8765 del 28/10/2005 e ss.mm. (DD/8544/06, DD/8718/07 e DD/8719/08);
- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità fino al 27.10.2010, coincidente con il termine di validità della Determinazione Dirigenziale n°8765/2005;
- di confermare tutte le altre condizioni, prescrizioni e indicazioni contenute nei propri provvedimenti di cui alle DD/8765/05, DD/8544/06, DD/8718/07 e DD/8719/08;
- di trasmettere copia del presente atto alla società AIMERI AMBIENTE S.r.l., al Comune di Mulazzo, all'ARPAT Dip. Prov. di Massa Carrara, all'ARPAT - Catasto Regionale dei rifiuti, all'ASL n° ISP, all'ASL n°1 PISSL, all'ATO Rifiuti n°1;
- di dare comunicazione ai sensi dell'art. 210, comma 9, del D.Lgs. 152/06 del rilascio della presente autorizzazione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione da presentare al Dirigente del Settore Ambiente entro giorni 30 dalla data di notifica del presente atto. E' fatta salva, comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato rispettivamente entro giorni 60 ed entro giorni 120 dalla data di notifica dell'atto.

La Dirigente
Adriana Teresa Zaffera
